

Breve inquadramento normativo della geotermia

Evoluzione e presente



Studio Arco, Viale Michelangelo 8, Arezzo
www.studioarcoarezzo.it

La legge n. 896/1986

- Definisce risorse geotermiche d'interesse **nazionale** quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kw termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25°C. Sono d'interesse nazionale anche le risorse geotermiche rinvenute in mare.
- Definisce invece risorse geotermiche d'interesse **locale**, e quindi le cui funzioni amministrative e competenze al rilascio delle licenze sono delegate alle **Regioni**, quelle con potenza erogabile inferiore ai 20.000 kw termici.
- Infine, sono considerate **piccole utilizzazioni locali**, le risorse di acque calde geotermiche rintracciabili a profondità di massimo 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kw termici.
- Permesso di ricerca esclusivo: rilasciato dal Ministero dell'Industria.

D. Lgs n. 22/2010

- Ridefinisce assetti, definizioni e competenze nel settore geotermico:
 - a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;
 - b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;
 - c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.
- Risorse di interesse nazionale: alta entalpia, > 20mw (fluidi a 15°C), aree marine.
- Risorse di interesse locale: media e bassa entalpia, < 20 mw.
- Piccole utilizzazioni locali: profondità < 400m, potenza < 2mw

- Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
- Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
- Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
- Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.
- Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

- La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e' rilasciata dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Decadenza del titolo

- Il titolare decade dal titolo minerario quando:
 - a)* non inizia i lavori nei termini prescritti;
 - b)* non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1;
 - c)* non corrisponde nei termini il canone dovuto;
 - d)* cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
 - e)* non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;
 - f)* non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento o dal regolamento d'attuazione.
- La decadenza e' pronunciata dall'autorità competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Successive modifiche

- D. Lgs n. 28/2011, D.L. n. 179/2012: sono di interesse nazionale gli impianti pilota che utilizzano risorse geotermiche ad alta e media entalpia, con reiniezione dei fluidi, con potenza non superiore a 5mw per ciascuna centrale.
- Legge n. 134/2012: energia geotermica inserita tra le fonti energetiche strategiche.
- D.L. n. 69/2013: gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale
- 15 Aprile 2015: Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive impegnano il Ministero della Sviluppo Economico ad emanare le Linee Guida sulla Geotermia, pubblicate nell'Ottobre 2016.

“Il cambiamento climatico non è che una bufala inventata dalla Cina per frenare l’economia americana”.

“Occorre togliere ogni limitazione allo sfruttamento delle fonti energetiche tradizionali (petrolio, fossili)”

“Gli Stati Uniti revocheranno il proprio impegno al rispetto degli obiettivi individuati al vertice di Cop21”

(Donald Trump)



Studio Arco, Viale Michelangelo 8, Arezzo
www.studioarcoarezzo.it